



SENT. 104/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59073** del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, nato il OMISSIS a OMISSIS, (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Musio, elettivamente
domiciliato in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, n. 26, presso lo
studio dell'avv. Ugo De Luca; p.e.c.:
musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it.

contro

- **Inps**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia
Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

	SENT. 104/2024	2	
	Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e		
	Giuseppina	Giannico	(pec
	giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato		
	in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura		
	centrale dell'Istituto;		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, n. 258/2020		
	pubblicata in data 25 giugno 2020.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l'assistenza del segretario,		
	dott.ssa Alessandra Carcani, uditi l'avv. Massimo Silvestri, per delega		
	dell'avv. Massimiliano Musio, per l'appellante e l'avv. Sergio Preden, in		
	favore dell'Istituto previdenziale.		
	FATTO		
	Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Puglia, in		
	composizione monocratica, ha respinto il ricorso del sig. OMISSIS, ex		
	sottufficiale della Marina Militare, collocato in quiescenza dal 13 giugno		
	2016, con un'anzianità utile di anni 14, mesi 4 e giorni 26 alla data del 31		
	dicembre 1995 e, pertanto, destinatario del sistema di calcolo della pensione		
	c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.		
	In particolare, aveva contestato il mancato riconoscimento del diritto a vedersi		
	quantificato l'assegno di pensione in base della percentuale prevista dall'art.		
	54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.		
	Il primo giudice ha integralmente respinto la domanda sul presupposto che il		
	numero degli anni di servizio maturato alla data del 31 dicembre 1995 non		

integrasse il requisito previsto dalla citata disposizione.

Con atto d'appello ritualmente proposto, il pensionato ha contestato tale sentenza, deducendo: *“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 – primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”*.

A sostegno del gravame, l'interessato ha fatto leva sulla giurisprudenza di merito della Corte dei conti e su quella nomofilattica delle Sezioni riunite, a tenore della quale la percentuale di rivalutazione sarebbe applicabile in misura pari al 2,44% anche nei casi in cui, come quello di specie, il numero degli anni di servizio sia inferiore a 15 alla data del 31 dicembre 1995.

In tal senso, l'appellante ha rassegnato le conclusioni per la riforma della sentenza appellata.

Con atto depositato il 28 dicembre 2023 si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale appellato.

L'Inps ha prospettato la conformità della sentenza gravata ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con le pronunce n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, rispettivamente riguardanti gli ex militari con un'anzianità di servizio superiore e inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995; inoltre ha fatto presente di aver *medio tempore* provveduto d'ufficio alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'aliquota di rivalutazione prevista dalle citate sentenze nomofilattiche e nei limiti della prescrizione quinquennale, regolarmente eccepita in prime cure e conseguentemente ribadita in questo grado di giudizio.

In ragione di ciò, ritenendo venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla prosecuzione della causa, l'Istituto previdenziale ha chiesto il *“rigetto del*

	SENT. 104/2024	4	
	<i>ricorso con ogni conseguenza di legge”.</i>		
	All’udienza del 23 gennaio 2024, non essendo comparso l’appellante, la		
	discussione è stata rinviata, con ordinanza a verbale, all’odierna udienza ai		
	sensi e per gli effetti dell’art.196 c.g.c.		
	In data 28 marzo 2024, l’Inps ha depositato note d’udienza, con allegato il		
	provvedimento di riliquidazione della pensione ordinaria sulla base della		
	percentuale di rendimento annua pari al 2,44% per il numero degli anni di		
	anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995 (n.LE012022948186) e		
	con la richiesta che sia, pertanto, dichiarata la “cessazione” dell’interesse di		
	parte ricorrente alla coltivazione del ricorso.		
	In udienza, il difensore dell’appellante, avv. Silvestri, si è riportato agli scritti		
	in atti, mentre il legale dell’Inps, avv. Preden, ha insistito per le conclusioni		
	testé evidenziate, con compensazione delle spese di causa.		
	La causa è, quindi, passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Il giudizio può essere definito con la dichiarazione di cessata materia del		
	contendere, per le ragioni di seguito esposte.		
	Dalla documentazione in atti, segnatamente dalla determinazione depositata il		
	28 marzo 2024, risulta che l’Istituto previdenziale, annullando e sostituendo il		
	precedente provvedimento n. LE012020927930 del 16/10/2020, ha riliquidato		
	il trattamento pensionistico in favore dell’appellante, con applicazione		
	dell’aliquota annua di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di		
	anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 2024, in conformità		
	alla circolare dello stesso Istituto previdenziale, n. 199 del 29 dicembre 2021,		

	SENT. 104/2024	5	
	e con l’aggiunta degli accessori di legge a decorrere dal 29 gennaio 2017.		
	Trattasi di uno sviluppo che, oltre ad essere perfettamente in linea con la		
	giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede nomofilattica (sentenze		
	n.1/QM/2021 e n. 12/QM/2021) e di merito delle sezioni di appello (<i>ex multis</i> ,		
	di questa Sezione, sentenze n.19/2021, n.21/2021, n. 132/2021, n.137/2021,		
	n.142/2021, n.154/2021, n.273/2021, n.275/2021, n.276/2021, n.279/2021;		
	n.414/2021; n.21/2022, n.24/2022, n.27/2022, n.36/2022, n.52/2022,		
	n.67/2022, n.81/2022; Sez. III n. 39/2022, n.40/2022; Sez. I n.17/2022,		
	n.68/2022; n.76/2022, n.125/2022, n. 26/2024, n. 28, n. 52 del 2024) appare		
	anche sostanzialmente in sintonia con la domanda proposta dallo stesso		
	appellante nelle conclusioni dell’atto d’appello.		
	Pertanto, può senz’altro ritenersi cessata la materia del contendere per la		
	sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla coltivazione del gravame.		
	Quanto alle spese, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale citato		
	formatosi in corso di causa e stante l’esito del giudizio, se ne può disporre		
	l’integrale compensazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 3,		
	c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	L’Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	

	SENT. 104/2024	6	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 2 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 2 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità		

SENT. 104/2024

7

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 2 MAGGIO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani